



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 22-1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra BETTINA DI BERT (C.F. DBRBTN68P52L483L), residente a Udine, in via Longarone n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Nadir Plasenzotti del Foro di Udine, su domanda della stessa debitrice;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso, la documentazione allegata e quella successivamente prodotta a seguito di richiesta di integrazione;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della debitrice da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 353.009,06 (pag. 9 della relazione del gestore della crisi), la debitrice non è proprietaria di beni immobili, è



comproprietaria per metà parte di un'autovettura il cui valore di mercato è pari ad € 8.000,00 (doc. 16), nell'anno 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendente mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.549,00 e nel primo semestre del 2023 gli accrediti mensili netti dal datore di lavoro sono risultati pari a circa € 2.000,00 mensili (pag. 6 della relazione del gestore della crisi), deve contribuire a una spesa mensile di sostentamento del nucleo familiare composto da lei, dal coniuge e dal figlio, nato nel 2006, di circa € 1.300,00 (la tabella di cui a pag. 6 del ricorso è errata per eccesso, comprendendo tra le spese per il sostentamento del nucleo familiare anche quelle relative ai debiti personali dei due coniugi);

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi "Segretariato sociale Rialziamoci Italia-Udine", iscritto al n. 378 della Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, avv. Federico Artico, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che nella relazione il gestore evidenzia che la documentazione bancaria prodotta, in particolare quella relativa ai movimenti del primo semestre 2023 rivela accrediti mensili del datore di lavoro della debitrice per importi mensili di circa € 2.000,00, aggiungendo che i prospetti retributivi del 2023 a lui esibiti riferiscono la differenza in eccesso rispetto al 2022 a "*rimborsi spese di natura grandemente variabile, pagati dal datore per trasferte e pasti e, quindi, correttamente esclusi dal calcolo di quanto si possa porre continuativamente a disposizione della procedura*"; il gestore della crisi, nell'ambito della procedura liquidatoria, dovrà approfondire le sue valutazioni sul punto, tenendo conto che assume natura retributiva anche l'indennità di trasferta erogata in modo stabile e non contingente, fermo restando che si tratta comunque di emolumenti dei quali tenere conto ai fini della determinazione dell'attivo acquisibile della procedura;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro della debitrice non sia compreso nella liquidazione;



rilevato che il liquidatore dovrà valutare l'esperibilità delle azioni ex art. 274 CCII a fronte della cointestazione al coniuge dell'autovettura targata GD590BA, nonostante il pagamento del relativo finanziamento da parte della ricorrente;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra BETTINA DI BERT (C.F. DBRBTN68P52L483L), residente a Udine, in via Longarone n. 31;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Federico Artico (C.F. RTCFRC86L23L483Q), del Foro di Udine, con studio a Udine in via Manin n. 18;

-ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10,



comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente a peso degli immobili e dei beni mobili registrati dei quali la debitrice sia o dovesse divenire proprietaria;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 7 marzo 2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

